

**LA SANZIONE È PREVISTA DALLA BOZZA DI CONTRATTO**

## *E chi fa dichiarazioni false rischia il licenziamento*

DI CARLO FORTE

**I** docenti e i non docenti che presenteranno domanda di trasferimento o di passaggio dovranno stare molto attenti: un errore nella domanda che dovesse determinare l'adozione di un trasferimento non dovuto a vantaggio dell'interessato potrà essere punito con il licenziamento con preavviso. Lo prevede la bozza di contratto collettivo nazionale di lavoro proposta ai sindacati dall'Arana, che è attualmente all'esame del tavolo negoziale. Il comma 9 dell'articolo (non numerato) della bozza riguardante le sanzioni disciplinari prevede, infatti, il licenziamento con preavviso per i docenti che dovessero ottenere provvedimenti di mobilità territoriale o professionale sulla base di dichiarazioni false e mendaci: «Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo» recita la bozza di contratto «la sanzione del licenziamento con preavviso si applica per dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche, educative o Afam, al fine di ottenere un vantaggio nell'ambito delle procedure di mobilità territoriale o professionale». L'entità della sanzione sembrerebbe sproporzionata rispetto all'entità dell'infrazione. E ciò potrebbe determinarne la derubricazione in giudizio, proprio per violazione del principio di proporzionalità della sanzione previsto dall'articolo 2016 del codice civile. Che si applica anche ai dipendenti pubblici per effetto del rinvio operato dall'articolo 55 del decreto legislativo 165/2001 (si veda la sentenza 27 agosto 2014 n. 18414 della sezione lavoro della Cassazione).

**La bozza, peraltro, parla di dichiarazione false e mendaci. E cioè di dichiarazioni non rispondenti al vero (false) rese dal dichiarante con il chiaro intento di mentire per ottenere un vantaggio altrimenti non ottenibile (mendaci).** In buona sostanza, non basta commettere un errore che si riveli a proprio vantaggio, ma bisogna farlo a posta. L'errore materiale, dunque, non dovrebbe rientrare nel genus degli errori punibili con il licenziamento. Ma nel caso degli errori nelle domande di mobilità il discrimine è molto sottile. Perché le regole sulla mobilità sono molto complesse e, per questo motivo, potenzialmente foriere di indurre il docente interessato in errori apparentemente dolosi, ma in realtà dovuti solo alla scarsa conoscenza della normativa. Normativa che spesso mette a dura prova anche gli addetti ai lavori.

© Riproduzione riservata

